m_amte.MATTM_.CRESS REGISTRO DECRETI.R.0000520.21-12-2020

Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore della Divisione V "Sistemi di Valutazione Ambientali"

Progetto	**Nuova stazione elettrica 380/150 kV di Vizzini con raccordi aerei 380/150 kV alla RTN ed opere connesse.** **Decreto di compatibilità ambientale n. 6 del 17 gennaio 2018**
Procedimento	**Prescrizioni: nn. A.9, B.2** **Verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 ess.mm.ii**
ID Fascicolo	**4963**
Proponente	**Società Terna Rete Italia S.p.A.**
Elenco allegati	**Parere della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 42 del 23 settembre 2020**

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 21/12/2020

Firmato digitalmente in data 21/12/2020 alle ore 12:01

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto direttoriale prot. CRESS REGISTRO.DECRETI.R.0000222 del 21 luglio 2020 contenente la Direttiva di III livello della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 228 in data 28 luglio 2020;

VISTO l'articolo 6, comma 1. lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO l'articolo 28 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto Legislativo 104/2017;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO l'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 2 del 4 gennaio 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con D.M. n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 6 del 17 gennaio 2018, dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto relativo al progetto "*Nuova stazione elettrica 380/150 kV di Vizzini con raccordi aerei 380/150 kV alla RTN ed opere connesse*";

VISTE, in particolare, le prescrizioni nn. A.9 e B.2 che riguardano il mascheramento della nuova SE di Vizzini, rispettivamente, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Regione Siciliana-Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, e della Soprintendenza stessa, che recitano:

Prescrizione A.9: "*In Progettazione Esecutiva, al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, dovrà essere predisposto un progetto di interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico della stazione elettrica, nel rispetto degli elementi strutturanti e delle componenti paesaggistiche*

esistenti. Il progetto di mascheramento dovrà essere preventivamente condiviso con la competente soprintendenza e trasmesso al MATTM".

Prescrizione B.2: "*Dovrà essere minimizzata l'intrusività prodotta dalla nuova Stazione elettrica sia attraverso approfondimenti progettuali dei prospetti (coloriture, semplificazione formale), sia attraverso la realizzazione di opere a verde. Al riguardo dovrà essere prevista la realizzazione di un sistema di vegetazione che integri la Stazione stessa e nel contempo si armonizzi con le presenze vegetazionali che caratterizzano i luoghi: pertanto le assenze arboree e arbustive, di alto e medio fusto, tipiche della zona dovranno essere piantumate in maniera da non enfatizzare le modifiche dei luoghi*";

VISTA la nota prot. TERNA/P20200022006 del 3 aprile 2020, acquisita ai prot. n. 25039/MATTM del 7 aprile 2020 e n. 25041/MATTM del 7 aprile 2020, la società Terna Rete Italia ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.9;

CONSIDERATO che, in allegato alla documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza alla prescrizione punto A.9 del D.M. n. 6/2018, il proponente ha trasmesso:

a) Progetto esecutivo degli interventi di mascheramento SE di Vizzini:
   - Relazione di Progetto;
   - Voci da capitolato opere ea verde;
   - Elenco prezzi unitari;
   - Computo metrico estimativo;
   - Piano di manutenzione;
   - Planimetria e schemi tipologici;
   - Sezioni e prospetti con dettaglio componenti di stazione
b) Parere Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania (S14), nota prot. 4184 del 14 febbraio 2020 (acquisita con prot. 14045/MATTM del 27 febbraio 2020);

VISTA la nota prot. 4184 del 14 febbraio 2020, acquisita con prot. 14045/MATTM del 27 febbraio 2020 con la quale la Regione Siciliana ha comunicato, sulla base della documentazione trasmessa da Terna Rete Italia S.p.A., il proprio parere positivo ai fini della verifica di ottemperanza di entrambe le prescrizioni;

VISTA la nota prot. 26404/MATTM del 15 aprile 2020 con la quale la scrivente Direzione ha preso atto del suddetto parere della Regione Siciliana in merito all'ottemperanza della prescrizione B.2 ed ha comunicato alla Società proponente che la predetta prescrizione era da ritenersi ottemperata;

VISTA la nota prot. 27103/MATTTM del 17 aprile 2020 con la quale la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

ACQUISITO il parere, n. 42 del 23 settembre 2020 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 96322/MATTM del 23 novembre 2020, costituito da n. 5 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere, la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, valutato che:

- progetto consegnato in risposta alle prescrizioni ha lo scopo di mascherare la Nuova SE utilizzando specie arbustive-basso arboree tipiche della zona;

- nel 2019 la Soprintendenza ha dato parere favorevole pur rilevando che era ancora in corso la pratica relativa alla deroga al Piano Paesaggistico che nell'area consente opere per pubblica utilità;
- si conferma l'adeguatezza della scelta delle specie e del sistema d'impianto prescelto, nonché la gamma colorimetrica proposta in armonia con il contesto estetico paesistico corrente,

ha ritenuto ottemperata la condizione ambientale n. A.9 del D.M. n. 6/2018;

VISTA la nota prot. 97411/MATTM del 25 novembre 2020 con la quale il responsabile del procedimento, l'Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla formulazione del provvedimento di verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui trattasi;

DECRETA

ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle motivazioni espresse nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 42 del 23 settembre 2020,

l'ottemperanza alla prescrizione n. A.9 di cui al decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 6 del 17 gennaio 2018 relativo al progetto "Nuova stazione elettrica 380/150 kV di Vizzini con raccordi aerei 380/150 kV alla RTN ed opere connesse".

Il presente provvedimento sarà comunicato al Proponente, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania e alla Regione Siciliana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (http://www.va.minambiente.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)